



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Civile 3<sup>^</sup>

N. 943 CP.  
ORD. 32  
REP. 1

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:

DOTT. EMANUELE RIVIELLO      PRESIDENTE  
DOTT. ANTONELLO COSENTINO    GIUDICE REL  
DOTT. ANTONIO SETTEMBRE      GIUDICE

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla **Dolce Vita srl in liquidazione**, con sede in Firenze, via C. Landino n. 12.

Con ricorso depositato il 13.6.08 la **Dolce Vita srl in liquidazione** - in persona del liquidatore e legale rappresentante dell'epoca, dott.ssa **Catia Marino**, all'uopo autorizzata dall'assemblea straordinaria dei soci del 28.4.08 - avanzava una proposta di concordato preventivo, poi emendata con istanza depositata il 20.6.08, che divideva i creditori chirografari in due classi, una di non postergati ed una di soci postergati, e prevedeva la cessione ai creditori dei beni sociali, che si assumevano sufficienti per soddisfare le spese di procedura e i crediti privilegiati in misura integrale e i chirografari non postergati nella presumibile percentuale del 47%.

Su tali presupposti, con decreto del 26-6-2008, il tribunale, ritenuta ammissibile la proposta, dichiarava aperta la procedura, nominando giudice delegato il dott. Raffaele D'Amora e commissario giudiziale il dr. Stefano Guidi e fissando l'udienza del 6-11-2008 per l'adunanza dei creditori.

A seguito del successivo sviluppo degli eventi, l'adunanza dei creditori veniva differita per consentire alla società **Dolce Vita** di presentare modifiche migliorative della proposta concordataria, che quindi veniva emendata con atto depositato il 2.2.09 (contenente anche proposta di transazione fiscale) e, da ultimo, precisata con atto depositato il 9.3.09.

Nell'adunanza del 24.9.08 - celebratasi davanti al giudice delegato dott. Cosentino, frattanto succeduto al dott. D'Amora - si aprivano le votazioni e con successiva relazione depositata il 15.10.09 il

C

commissario giudiziale comunicava che in entrambe le classi la maggioranza dei creditori aveva votato a favore dell'approvazione del concordato.

Essendo state raggiunte le maggioranze di legge, il tribunale, con provvedimento del 28.10.09, fissava la camera di consiglio del 16.12.09 per l'eventuale omologazione. L'ordinanza veniva pubblicata per affissione e notificata ai sensi dell'art. 180 L.F..

All'udienza del 16.12.09 si sono costituiti la società proponente ed il commissario giudiziale, che ha depositato il proprio motivato parere ex art. 180 L.F., favorevole all'omologa.

Nessuno dei creditori dissenzienti - a cui le comunicazioni risultavano regolarmente notificate - ha proposto opposizione all'omologa, né si è costituito o è comparso all'udienza.

Tanto premesso, devono giudicarsi sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione del concordato proposto dalla Dolce Vita srl in liquidazione.

Esclusa ai fini della ammissibilità del concordato (alla luce della Novella di cui al Decreto 35/2005 convertito con legge 80/2005) qualsiasi indagine in ordine ai requisiti soggettivi, per il passato richiesti dal primo comma dell'art. 160 del r.d. 16.3.42 n. 267, nonché in ordine alla eventuale maggiore convenienza di altre procedure (salvo il caso residuale previsto dalla seconda parte del quarto comma dell'articolo 180 L.F.), allo stato non resta al Tribunale che un mero controllo di legittimità formale.

In concreto non resta che accertare che, in ordine alla proposta di concordato, si sia manifestato il consenso del ceto creditorio, stante la natura negoziale del concordato preventivo.

Ciò è nella fattispecie avvenuto, essendo stata raggiunta, per quanto già detto, la maggioranza richiesta dall'art. 177 L.F., in quanto hanno aderito alla proposta la maggioranza dei crediti e la totalità delle classi. In ogni caso, non deve tacersi che l'attenta analisi operata dal commissario giudiziale sia per ciò che concerne l'aspetto estimativo, sia per i tempi di realizzo, consente di affermare che il piano sottoposto dalla Dolce Vita srl in liquidazione ai creditori appare rispettoso delle ragioni di questi ultimi ed in concreto realizzabile.

#### Modalità del concordato.

Trattandosi di concordato con cessione dei beni, e non disponendo diversamente il concordato, occorre procedere, a norma dell'art. 182 della legge fallimentare, alla nomina di un liquidatore.

In proposito si rileva che la proposta concordataria prevedeva, quale patto concordatario, la previsione che il liquidatore giudiziale fosse nominato nella persona del liquidatore volontario; la stessa proposta peraltro subordinava la validità di tale patto concordatario alla ipotesi che il tribunale non ritenesse lo stesso inammissibile. Successivamente la società proponente, nella memoria di costituzione in fase di omologa depositata il 4.12.09, affermava che detto patto era venuto meno a seguito della sostituzione,

avvenuta nelle more della procedura concordataria, della persona del liquidatore volontario (la dott.ssa Catia Marino è stata sostituita dal dott. Enrico Terzani); la società tuttavia chiedeva, per ragioni di economia di spesa, che il tribunale designasse il liquidatore giudiziale nella persona del Commissario Giudiziale.

Si osserva al riguardo che l'articolo 182 l.f. - laddove prevede che il tribunale nomini un liquidatore "*se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente*" - ha inteso configurare la cessione liquidatoria dei beni al liquidatore giudiziale come una soltanto delle possibili forme di soddisfacimento dei creditori che possono essere adottate nel piano di un concordato con cessione dei beni, in tal modo lasciando al debitore la possibilità di proporre ai creditori la liquidazione dei propri beni con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 182 l.f..

Deve quindi ritenersi possibile per il debitore presentare ai creditori un piano di concordato con cessione dei beni avente contenuti diversi dal tradizionale modello del mandato conferito agli organi della procedura avente ad oggetto la vendita dei beni ceduti e la distribuzione del ricavato ai creditori. Andrebbe pertanto giudicato astrattamente ammissibile, per fare qualche esempio, il piano concordatario che:

- a) preveda che il decreto di omologa produca effetti traslativi immediati verso i creditori o verso un assuntore;
- b) oppure preveda che la liquidazione sia eseguita dal debitore (che, in tal caso, non perde la disponibilità dei beni), direttamente o tramite un mandatario da lui nominato, secondo modalità che non contemplano alcun intervento del tribunale;
- c) oppure, ancora, preveda la semplice esecuzione di contratti preliminari già pendenti, come nel caso in cui il debitore concordatario metta a disposizione dei creditori il prezzo che conta di ricavare dalla esecuzione di obblighi di contrarre sorti prima della (o contestualmente alla) presentazione della domanda di concordato.

In tutti tali casi, si tratterebbe di ipotesi in cui "*il concordato dispone diversamente*" e, pertanto, non si farebbe luogo alla liquidazione giudiziale ex art. 182 l.f. e l'intervento del tribunale nella procedura concordataria si concluderebbe col decreto di omologa.

Quando però il piano concordatario non preveda alcuna modalità liquidatoria diversa dalla liquidazione giudiziale, allora si applica l'intero corpo delle disposizioni dettate dall'articolo 182 l.f. e il tribunale nomina uno o più liquidatori giudiziali. In questo caso è da escludere che il potere di nomina del liquidatore giudiziale da parte del tribunale possa essere condizionato dalla proposta concordataria, in

quanto la carica di liquidatore giudiziale consiste in un *munus publicum* della cui attribuzione ad un privato cittadino il tribunale non può che assumersi completamente il potere e la responsabilità.

L'inciso "e non dispone diversamente" va quindi inteso non nel senso che il debitore proponente abbia il potere di indicare la persona a cui conferire l'incarico di liquidatore giudiziale, ma nel senso che il tribunale non nomina un liquidatore giudiziale quando il piano concordatario abbia ad oggetto una cessione dei beni da attuare con modalità che non prevedono una fase liquidatoria giudiziale.

Nella specie la Dolce Vita propone invece proprio una liquidazione giudiziale dei suoi beni e, pertanto, il patto concordatario in esame, peraltro unilateralmente ritirato dalla stessa proponente dopo l'approvazione della proposta da parte dei creditori, va giudicato inammissibile; come inammissibile va giudicata l'istanza di nomina del liquidatore giudiziale nella persona del commissario giudiziale.

Tanto premesso, in considerazione della particolare delicatezza della procedura liquidatoria (che potrebbe protrarsi fino al 2016 e che vedrà il liquidatore chiamato ad operare entro novanta giorni la scelta se accettare o meno la proposta di acquisto di azienda proveniente dalla SICO) il tribunale giudica opportuno mantenere distinte le persone del liquidatore giudiziale e del commissario giudiziale, onde consentire una più efficace e trasparente dialettica tra le due funzioni.

Si decide quindi di conferire l'incarico di liquidatore giudiziale al dott. Giovanni Pacini.

Per la liquidazione dei beni si dettano le seguenti modalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il liquidatore prenderà in consegna i beni ceduti e redigerà un inventario alla presenza del legale rappresentante della società concordataria, con apposito verbale da depositare in cancelleria. Entro sei mesi dal passaggio in giudicato del presente decreto, con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 della legge fallimentare e rettificata a sensi del successivo art. 171, nonché delle altre notizie che potrà raccogliere, il liquidatore formerà l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, che depositerà in cancelleria, dandone notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i creditori, con l'avvertimento che l'elenco stesso potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie. Il liquidatore, che dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal comitato dei creditori, ogni anno dovrà presentare al giudice delegato una relazione dalla quale risulti l'attività svolta con il conto della gestione, nonché lo stato della procedura, sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività che, eventualmente, per ciò che concerne l'accertamento delle passività.

Per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori il liquidatore si atterrà alla designazione del Giudice Delegato che provvederà in seguito anche alla liquidazione del compenso loro dovuto.

A questo proposito deve giudicarsi inammissibile il patto concordatario in base al quale "gli eventuali professionisti di cui la società dovesse necessitare, anche in fase liquidatoria, saranno nominati dal debitore concordatario" (pag. 5 della proposta depositata il 9.3.09), in quanto l'assegnazione al liquidatore giudiziale del vincolo ad attenersi alla designazione del G.D. nella nomina dei professionisti la cui opera risulti necessaria alla Procedura rientra tra le "altre modalità della liquidazione" di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 182 l.f.

Al riguardo va precisato che, come già sopra evidenziato, l'inciso "se il concordato ... non dispone diversamente", previsto nel primo comma dell'articolo 182 l.f., consente al debitore concordatario di proporre ai creditori un piano di cessione di beni che non preveda la liquidazione giudiziale dei medesimi; ma, ove sia prevista la liquidazione giudiziale, la relativa disciplina è inderogabilmente fissata dall'articolo 182 l.f., con la conseguente inammissibilità di patti che limitino il potere del tribunale non solo con riferimento, come sopra si è visto, alla scelta della persona del liquidatore giudiziale, ma anche con riferimento alla determinazione delle modalità della liquidazione. L'inammissibilità del patto che prevede la nomina dei professionisti ad opera della società - in quanto contrastante con la norma che rimette al tribunale la fissazione delle modalità della liquidazione giudiziale - non impedisce tuttavia l'omologa del concordato, giacché anche l'efficacia di tale patto concordatario era subordinata alla ipotesi che il tribunale non lo ritenesse inammissibile.

Per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli previsti dal IV comma dell'art. 182 L.F. il liquidatore richiederà la previa autorizzazione del comitato dei creditori e ne informerà il Giudice Delegato prima di dar loro esecuzione.

Per ogni atto di straordinaria amministrazione, diversi da quelli previsti al punto precedente, il liquidatore richiederà l'autorizzazione del Giudice Delegato, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori. Informerà inoltre il comitato dei creditori dell'andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni sei mesi.

Le vendite dei beni mobili ed immobili dovranno essere fatte a sensi degli artt. 105 e segg. L.F. in quanto applicabili, sostituito al curatore il liquidatore ed al fallimento la liquidazione concordataria.

Il giudice delegato disporrà la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni, da richiedere, a cura del liquidatore, dopo la pronuncia del decreto di trasferimento.

Il liquidatore dovrà depositare entro cinque giorni le somme riscosse presso l'istituto di credito designato dal giudice delegato. Il deposito dovrà essere intestato alla liquidazione del concordato mentre i ritiri e le utilizzazioni delle somme avverranno con le modalità stabilite dal giudice delegato.

Il liquidatore, ogni anno, salva la facoltà del giudice delegato di stabilire un termine diverso, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse, riservate quelle occorrenti per la procedura, provvedendo prima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori aventi diritto di prelazione secondo l'ordine assegnato dalla legge (artt. 2777 e seguenti c.c.) e quindi al pagamento dei creditori chirografari, compresi gli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre sei mesi dalla data del passaggio in giudicato del presente decreto.

Il liquidatore provvederà, poi, al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione mediante assegni circolari non trasferibili, da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con bonifici bancari, mentre le somme spettanti a quelli contestati, condizionali od irreperibili saranno depositate presso l'istituto di credito che verrà indicato dal giudice delegato su altrettanti libretti a risparmio da intestarsi a ciascun interessato. A tal fine la società concordataria farà, di volta in volta, istanza al giudice delegato diretta ad ottenere la pronuncia del provvedimento di svincolo delle somme occorrenti, chiedendo poi alla banca l'emissione degli assegni o l'esecuzione degli accrediti a favore degli aventi diritto. L'elenco di questi dovrà essere sottoscritto anche dal giudice delegato e dal commissario giudiziale, mentre le somme spettanti a quelli contestati, condizionali od irreperibili saranno depositate, dopo la scadenza dell'ultima rata, presso l'istituto di credito che verrà indicato dal giudice delegato su altrettanti libretti a risparmio da intestarsi a ciascun interessato.

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il liquidatore deve presentare il conto della gestione al giudice delegato, ai sensi dell'art. 116 L.F.

Dopo l'approvazione del conto e la liquidazione del compenso, che dovrà essere richiesta al tribunale, il liquidatore rimetterà gli importi dovuti, o quelli restanti, ai singoli creditori, secondo le modalità indicate al punto precedente.

Il giudice delegato, nell'ambito dei principi sopra fissati, provvederà con proprio decreto per quanto non espressamente previsto nei punti precedenti.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo,

**OMOLOGA**

a tutti gli effetti il concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla Dolce Vita srl in liquidazione, con sede in Firenze, via C. Landino n. 12, in persona del legale rappresentante.

**NOMINA**

Liquidatore il dott. Giovanni Pacini ed il comitato dei creditori, chiamando a farne parte:



- 1) MPS Gestione Crediti
- 2) Cassa di Risparmio di Firenze
- 3) Fingo Multiutility

**DISPONE**

nei sensi di cui in motivazione per quanto riguarda le modalità di esecuzione del concordato;  
Così deciso in Firenze il 16.12.09 dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dr. Antonello Cosentino.

**Il Giudice relatore ed estensore**  
dr. Antonello Cosentino

**Il Presidente**  
dr. Emanuele RIVIELLO

